



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

www.comune.baldisserotorinese.to.gov.it

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE ED UTILIZZO DELLO STEMMA



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

www.comune.baldisserotorinese.to.gov.it

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO	3
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI	3
ART. 4 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO.....	4
ART. 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO	4
ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE	5
ART. 7 - UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE.....	5
ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO	6
ART. 10 - SANZIONI.....	6
ART. 11 – ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI.....	6
ART. 12 - RESPONSABILITA'	7
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'	7



Art. 1 - Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e l'utilizzo dello stemma del Comune di Baldissero Torinese (TO)

Art. 2 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, con o senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Il patrocinio è concesso dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del Patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Città Metropolitana, Regione, Università, Scuole, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone.



Art. 4 - Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

Art. 5 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 4 qualora questi abbiano un valore pubblico;
2. Il Sindaco o un suo delegato può concedere o meno il patrocinio e dispone che ne venga data comunicazione;
3. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "con il patrocinio del Comune di Baldissero Torinese", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente;
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Amministrazione Comunale, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo (es. utilizzo gratuito di sale comunali);
6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale;



7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e/o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, che si riserva di riesaminare la domanda;
8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto dello stesso, previe ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dall'Amministrazione Comunale, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta;
9. L'Amministrazione Comunale può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune.

Art. 6 - Criteri per la concessione

1. La concessione del patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
 - b) carattere locale, regionale, nazionale o internazionale dell'iniziativa;
 - c) legame con le tradizioni locali;
 - d) rilevanza per la comunità locale;
 - e) collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche.

Art. 7 - Utilizzo dello stemma comunale

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Baldissero Torinese negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere copia di tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, da tenere agli atti anche a riprova dell'utilizzo operato dello stemma comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, il diritto verificare i contenuti della bozza di stampa e, qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento di concessione.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini politici ovvero per finalità diverse per le quali l'utilizzo stesso è stato ottenuto.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, dello Statuto Comunale, ogni altra forma di utilizzo dello stemma comunale dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale.



Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Baldissero Torinese, mediante la compilazione di un modulo, reperibile in Segreteria e sul sito <http://www.comune.baldisserotorinese.to.gov.it/>.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 9 – Pubblicizzazione del patrocinio

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre – in massima evidenza – su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) lo stemma e il nome del Comune di Baldissero Torinese e la dicitura “con il patrocinio del Comune di Baldissero Torinese”.

Art. 10 - Sanzioni

L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione. L'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 11 – Altri enti pubblici patrocinatori

È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti, rispettando l'ordine di rilevanza istituzionale.



Art. 12 – Responsabilità

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 13 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento, una volta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. Lo stesso verrà altresì pubblicato sul sito web istituzionale del comune di Baldissero Torinese nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.